

Atto di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria nell'annata venatoria 2012-2013

Il presente documento è redatto al fine di disciplinare l'attività venatoria nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica e della gestione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto dell'attività venatoria, così come previsto dall'art. 1 della LR 6/2008.

In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, sino all'adozione dei Piani venatori distrettuali per l'annata-venatoria 2012-2013, il presente atto si propone di uniformare i criteri della fruizione venatoria nell'ambito del territorio regionale, e costituisce uno strumento di riferimento per gli enti territoriali e le associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio.

Parte I: Controllo

Ai sensi dell'art. 40, comma 11, della LR 6/2008 il controllo sugli atti delle Riserve di caccia ratificati dai Distretti venatori, sino all'adozione dei PVD, è eseguito dall'Amministrazione regionale con le modalità indicate dall'art. 16, della LR 30/1999. L'attività di controllo è svolta sulla base di quanto previsto nel presente documento.

Parte II: Adempimenti

A. Adempimenti delle Riserve di caccia

A.1. Regolamenti di fruizione venatoria

Il regolamento di fruizione venatoria è l'atto con cui ciascuna Riserva di caccia disciplina in maniera dettagliata l'esercizio venatorio sul proprio territorio, nel rispetto della normativa vigente.

Il Distretto venatorio per coordinare le attività connesse all'esercizio venatorio provvede a predisporre il regolamento tipo.

Trattasi di atto obbligatorio che la Riserva di caccia deve adottare ai sensi dell'art. 15, della LR 6/2008. È soggetto ad approvazione da parte del Distretto venatorio. A seguito di detta approvazione il Distretto venatorio trasmette copia dei regolamenti di fruizione venatoria al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali (di seguito denominato Servizio).

L'esercizio venatorio nella Riserva di caccia è consentito esclusivamente qualora la medesima sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo (art. 16, comma 3, LR 6/2008).

Le Riserve di caccia che danno attuazione all'art. 4, comma 3 bis, della LR 14/1987 o all'art. 11, comma 1 quinquies, della LR 14/2007 che consentono di praticare la caccia di selezione nei territori destinati alla caccia tradizionale, individuano le modalità e i tempi di attuazione nel regolamento di fruizione venatoria.

I regolamenti di fruizione venatoria devono essere corredati dalla cartografia dell'assegnazione del territorio della Riserva di caccia.

Ciascun Direttore di Riserva di caccia deve trasmettere ai soci copia del regolamento di fruizione venatoria, aggiornata con le integrazioni o correzioni eventualmente prescritte dal Distretto venatorio in sede di esame.

Ogni Presidente di Distretto venatorio deve trasmettere al Servizio copia dei regolamenti di fruizione venatoria, aggiornata con le modifiche e prescrizioni apportate in sede di approvazione.

A.2. Relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria

La relazione consuntiva annuale è uno strumento tecnico utile a valutare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, della LR 6/2008 da parte della Riserva di caccia.

È atto obbligatorio che la Riserva di caccia trasmette al Distretto venatorio ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. c), della LR 6/2008. Il Distretto venatorio ratifica tali relazioni e le trasmette al Servizio.

In tale atto, nelle tabelle predisposte è riportato solo il numero di capi abbattuti attraverso l'attività venatoria.

I risultati del controllo fauna possono essere inseriti esclusivamente nelle note.

Nella relazione consuntiva ratificata devono risultare le classi di età degli ungulati abbattuti accertate in occasione della verifica dei trofei, da eseguirsi entro il 31 marzo.

Nella relazione consuntiva sono riportate, qualora disponibili, anche le informazioni sui capi trovati morti. I relativi dati sono inseriti nella tabella che si trova nell'ultima pagina dell'apposito modulo di relazione consuntiva. I capi rinvenuti morti non sono conteggiati nel piano di abbattimento approvato, fatti salvi casi particolari da valutarsi da parte dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale utilizza i dati contenuti nella relazione consuntiva per applicare alle Riserve di caccia eventuali misure correttive ritenute adeguate allo scopo di riportare la fruizione venatoria nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge.

Qualora il piano di abbattimento approvato sia stato realizzato in misura inferiore al 50% (conteggiando esclusivamente i capi abbattuti a seguito di esercizio venatorio), il Direttore della Riserva di caccia deve fornire adeguata motivazione, esponendo le ragioni di tale circostanza nell'apposito spazio del modulo della relazione consuntiva.

A.3. Censimenti

Sino all'adozione dei PVD, i censimenti sono attività che ogni Riserva di caccia ha l'obbligo di attuare annualmente ai sensi dell'art. 40, comma 11, della LR 6/2008. Essi sono strumento indispensabile per valutare la consistenza numerica delle specie cacciabili sul territorio e per consentire una razionale gestione della fauna.

Le Riserve di caccia eseguono i censimenti all'interno del territorio loro assegnato (Rdc) e nelle Zone di rifugio (ZR), compilando la rispettiva modulistica allegata, avendo cura di distinguere i dati raccolti nei due istituti.

La gestione delle Zone di ripopolamento e cattura e delle Oasi di protezione istituite ai sensi dell'art. 8 bis, comma 2, della LR 6/2008 è affidata alle Province. In attesa della necessaria pianificazione, le Province possono avvalersi della collaborazione di associazioni, tra cui le Riserve di caccia coordinate dal Distretto venatorio, o enti o terzi; l'attività dovrà essere svolta in conformità alle schede tecniche delle singole specie, allegate al presente "Atto di indirizzo".

Gli organismi di cui sopra trasmettono gli esiti dei censimenti di queste zone alle Province e al Servizio sull'apposita modulistica, a seguito della disamina dell'Assemblea Distrettuale.

I censimenti sono condotti nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dal Distretto venatorio di riferimento, e seguendo le indicazioni riportate nelle schede tecniche delle diverse specie cacciabili, allegate al presente documento.

Il personale del Servizio esercita in materia di censimenti le funzioni che gli sono proprie, anche coordinandosi con gli organismi di gestione faunistico-venatoria. I tecnici di riferimento per ciascun Distretto venatorio possono collaborare alle operazioni di monitoraggio delle specie, con priorità per quelle la cui distribuzione risulta critica o comunque inferiore alle potenzialità del territorio.

Nel caso in cui le Riserve di caccia e le Aziende faunistico-venatorie non eseguano le operazioni di censimento su una o più specie, o svolgano operazioni di censimento ritenute inadeguate rispetto alle indicazioni contenute nel presente atto e nelle schede tecniche allegate, il Distretto venatorio può negare la ratifica e l'Amministrazione regionale può negare l'approvazione del piano di abbattimento delle specie interessate da tali irregolarità, con conseguente impossibilità di esercitare l'attività venatoria relativamente alle stesse nella successiva stagione venatoria.

A.4. Piani di abbattimento

Nelle Riserve di caccia, l'attività venatoria alla fauna stanziale può essere esercitata qualora l'Amministrazione regionale abbia approvato i relativi piani di abbattimento.

Per la specie cinghiale, eventuali richieste di integrazione o modifica dei piani di abbattimento già approvati possono essere accolte sulla base di una nuova stima della consistenza, anche in deroga alle indicazioni della relativa scheda tecnica. Per le altre specie, le eventuali richieste di integrazione possono essere accolte esclusivamente a fronte della ratifica di una nuova consistenza e di un nuovo piano di abbattimento, che sostituiscono e annullano i precedenti, e di un'esauriente motivazione che evidenzi un accertato incremento della popolazione e/o dei danni arrecati all'agricoltura e ad altra attività umana. L'Amministrazione regionale valuta la sussistenza delle predette condizioni in sede di approvazione.

A.5. Modulistica

La Riserva di caccia, per la stesura degli atti succitati, utilizza i moduli predisposti dall'Amministrazione regionale, in allegato al presente documento.

Qualora una Riserva di caccia faccia uso di moduli non conformi, o compili in maniera irregolare o incompleta i moduli predisposti per l'annata venatoria di riferimento, l'Amministrazione regionale può negare l'approvazione degli atti medesimi, invitando contestualmente la Riserva di caccia a ripresentare gli atti deliberati sui moduli predisposti, ovvero a compilare tali moduli in modo adeguato e completo.

Le Riserve di caccia compilano il modulo dedicato esclusivamente al piano di immissione del fagiano comune e della starna (allegato M12), solamente nel caso in cui non sottopongano a ratifica, nella stessa data, il censimento e il piano di abbattimento delle medesime specie (allegato M10).

B. Adempimenti delle Aziende faunistico-venatorie

Le Aziende faunistico-venatorie sono tenute agli stessi adempimenti previsti per le Riserve di caccia, tranne che all'adozione del regolamento.

La caccia alla fauna stanziale nelle Aziende faunistico-venatorie può essere esercitata solo sulle specie per le quali vi sia un piano di abbattimento approvato dall'Amministrazione regionale.

C. Adempimenti delle Aziende agri-turistico-venatorie e delle Zone cinofile

Le Aziende agri-turistico-venatorie e le Zone cinofile sono tenute solo a predisporre annualmente una relazione consuntiva da sottoporre alla ratifica del Distretto venatorio nei termini temporali stabiliti per le Riserve di caccia.

D. Adempimenti dei Distretti venatori

I Distretti venatori esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 18 e dall'art. 40, comma 11, della LR 6/2008.

I Distretti venatori organizzano nelle stesse giornate i censimenti coordinati delle specie Cervo, Camoscio e Cinghiale nelle Riserve di caccia e Aziende faunistico-venatorie che condividono le medesime popolazioni. Tali indicazioni valgono anche per la specie Capriolo limitatamente ai Distretti venatori n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 15.

L'approvazione dei piani di abbattimento delle Riserve di caccia che non hanno ancora approvato lo statuto ai sensi della DGR 11 marzo 2011, n. 415 "LR 6/2008, art. 14, comma 4. Clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia" rimane sospesa in attesa del relativo adempimento.

Ciascun Distretto venatorio provvede a:

- coordinare l'attività di gestione delle Riserve di caccia, delle Aziende faunistico-venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e delle Zone cinofile di competenza;
- comunicare al Servizio le date dei censimenti prima della loro effettuazione;
- comunicare al Servizio le date dei censimenti coordinati con un preavviso di almeno 30 giorni dalla loro effettuazione;
- coordinare le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
- ratificare le relazioni consuntive in un'unica seduta assembleare entro il 15 aprile di ogni anno, e comunque prima dell'esame dei censimenti e dei piani di abbattimento;
- trasmettere al Servizio le relazioni consuntive delle Riserve di caccia, Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie e Zone cinofile entro 10 giorni dalla loro ratifica contestualmente alle copie dei registri dei contrassegni inamovibili (art. 3, comma 4, DPR 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres.);

- trasmettere al Servizio copia dei regolamenti di fruizione venatoria delle Rdc approvati, entro 10 giorni dalla loro approvazione, per l'inoltro agli organi competenti alla vigilanza venatoria e a quelli preposti all'irrogazione di sanzioni disciplinari;
- trasmettere al Servizio, entro 10 giorni dalla ricezione, gli elenchi dei contrassegni inamovibili disponibili delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie (art. 3, comma 1, DPRReg. 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres.);
- ratificare in un'unica sessione, salvo causa di forza maggiore, i censimenti e i piani di abbattimento di ciascuna specie o gruppi di specie (Capriolo; Fagiano di monte-Pernice bianca-Coturnice etc.);
- ratificare in un'unica sessione i censimenti e i piani di abbattimento delle Rdc e Afv che prevedono sia la caccia di selezione che la caccia tradizionale per i medesimi ungulati;
- sospendere l'esecutività della ratifica degli atti (censimenti, piani di immissione e di abbattimento) delle Aziende faunistico-venatorie in fase di rinnovo, fino al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo;
- verbalizzare le ratifiche dei censimenti e dei piani di abbattimento e di immissione, indicando puntualmente tutte le variazioni apportate;
- raccogliere possibilmente i dati, relativi ai censimenti, ai piani di abbattimento, ai piani di immissione e alle relazioni consuntive sui prospetti riepilogativi predisposti dal Servizio, che faranno parte integrante del verbale;

Ciascun Distretto venatorio inoltre:

- a) ratifica gli atti successivamente all'approvazione del presente atto di indirizzo da parte dell'Amministrazione regionale;
- b) presenta gli atti di ciascuna annata venatoria per l'approvazione, dal 1° aprile della medesima annata venatoria;
- c) ratifica, fatti salvi i casi di forza maggiore, in un'unica sessione, e comunque dopo la ratifica delle relazioni consuntive, i piani di immissione (Quaglia, Fagiano e Starna);
- d) può ratificare le immissioni di Quaglia per scopo cinofilo, anche prima della ratifica della relazione consuntiva, possibilmente in un'unica sessione;
- e) effettua le verifiche tecniche dei trofei (crani e mandibole) degli ungulati abbattuti entro il 31 marzo;
- f) ratifica le relazioni consuntive a seguito della verifica tecnica dei trofei;
- g) realizza le mostre dei trofei entro il 31 agosto;
- h) prima dell'approvazione dei regolamenti di fruizione venatoria, delibera per tutte le Riserve di caccia e le Aziende faunistico-venatorie del proprio territorio il medesimo arco temporale (massimo 90 giorni) per la caccia tradizionale al Cinghiale, compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre, e lo comunica al Servizio entro il 31 luglio;
- i) rispetta le scadenze di seguito riportate per consegnare al Servizio i dati dei censimenti, dei piani di abbattimento e di immissione:

Specie	Termine
Capriolo, Cinghiale	15/04*
Piani di immissione (Fagiano comune e Starna) (Mod. M12)	15/06**

Cervo, Camoscio, Muflone, Daino	10/07
Capriolo, Cinghiale prelevati nella Rdc e Afv esclusivamente in tradizionale	01/08
Lepre comune - Lepre bianca - Coniglio selvatico, Volpe e Galliformi planiziali (Mod. M10).	31/08
Galliformi alpini	15/09

(*) Qualora le condizioni meteorologiche (neve) consentano la realizzazione dei censimenti.

(**) Qualora il Distretto venatorio ratifichi solo i piani di immissione (Mod. M12).

Parte III: Disposizioni tecniche

1. Immissioni

Nell'ambito delle immissioni di fauna si possono distinguere i ripopolamenti effettuati in periodi primaverili ed estivi, e il "pronta caccia" effettuato in stagione venatoria.

1.1. Ripopolamenti (per le specie Fagiano comune e Starna)

Al fine di ottimizzare i risultati di queste operazioni è opportuno che la scelta degli animali da utilizzare per i ripopolamenti ricada su soggetti di elevata rusticità, idonei dal punto di vista sanitario, allevati con tecniche specifiche per la liberazione in stadi ancora giovanili, opportunamente inseriti nelle aree maggiormente vocate.

1.2. Immissioni in stagione venatoria (pronta caccia)

Tenuto conto della normativa attuale di settore e delle motivazioni economiche e culturali, si può affermare che la pratica del ripopolamento in stagione venatoria "pronta caccia" debba essere progressivamente superata per far posto ad una gestione faunistico-venatoria basata sul prelievo oculato di risorse faunistiche naturali. Ma, nella pratica attuazione immediata di questo processo è necessaria, innanzitutto, una profonda trasformazione della cultura venatoria e della gestione del territorio che abbia come obiettivo la produzione naturale di fauna selvatica attraverso interazioni positive con l'ambiente originato dai miglioramenti ambientali.

Come previsto dalla DGR 24 marzo 2006, n. 652 e successive modifiche e integrazioni, dall'annata venatoria 2010-2011 l'Amministrazione regionale approverà le immissioni di fauna in stagione venatoria (pronta caccia di fagiano e quaglia) nella misura massima del 90% rispetto alla quantità di soggetti approvata nell'annata venatoria precedente.

Sono escluse dalla riduzione annuale del 10% delle immissioni in stagione venatoria, della specie fagiano comune le Riserve di caccia che provvedono a dare attuazione a tutte le misure gestionali di seguito riportate:

- sospensione della caccia alla femmina di fagiano per l'intera stagione venatoria, recepita nel regolamento di fruizione venatoria;
- ripopolamenti di fagiani in misura maggiore o uguale alle immissioni in stagione venatoria;
- nei ripopolamenti di fagiano almeno il 50% è costituito da femmine.

Le Riserve di caccia in cui sono state autorizzate dalla Provincia, Zone cinofile ai sensi dell'art. 25, comma 3, della LR 6/2008 trasmettono al Servizio la seguente documentazione:

- planimetria della zona cinofila;
- limiti temporali;
- piano di immissione della zona cinofila;
- piano di immissione della Riserva di caccia.

Le immissioni di quaglia a scopo cinofilo, ovvero per l'effettuazione di gare e prove cinofile, allenamento e addestramento di cani da caccia, effettuate nell'ambito dei territori destinati a tale attività non sono soggette alle limitazioni di cui al presente paragrafo.

2. Piani di abbattimento

Nella stesura dei piani di abbattimento non devono essere superate le percentuali di prelievo indicate nelle schede tecniche delle diverse specie allegate al presente documento. In sede di approvazione dei piani di abbattimento, al fine di prevenire i danni cagionati dalla fauna selvatica o di salvaguardare il patrimonio faunistico, l'Amministrazione regionale può derogare alle percentuali di prelievo di cui all'art. 5, comma 2, del DPGR 27 giugno 1988, n. 0270/Pres., tenuto conto della consistenza faunistica sul territorio regionale.

La valutazione della congruenza del piano di abbattimento al censimento effettuato è svolta sulla base dei parametri legati alla dinamica di popolazione, dei dati dei prelievi, della vocazionalità del territorio, nonché dei risultati di eventuali verifiche dei censimenti. Si tiene conto altresì degli obiettivi gestionali prefissati della necessaria proporzionalità tra pressione venatoria e consistenza della specie, nonché tra pressione venatoria e ripopolamenti di fatto eseguiti. Tali criteri sono impiegati anche in sede di approvazione di eventuali modifiche di piani di abbattimento.

Per quanto riguarda le specie di ungulati, il prelievo tende a rispettare il naturale rapporto fra i sessi (1:1) e fra le classi di età. Ad esclusione del Camoscio, l'abbattimento di soggetti di classe di età inferiore, può essere effettuato in luogo dell'abbattimento di soggetti dello stesso sesso, ma di classe di età superiore, purché sia rispettato il numero complessivo degli esemplari abbattibili in base al piano di abbattimento approvato.

In ogni caso gli abbattimenti di esemplari menomati, malati o deperiti dovranno essere preventivamente segnalati all'autorità competente, che ne valuterà l'opportunità.

3. Disposizioni per il prelievo degli ungulati

Al fine di garantire la massima trasparenza sul prelievo venatorio degli ungulati e il pieno rispetto dei relativi piani di abbattimento, l'uso del contrassegno inamovibile da applicarsi alle spoglie dei capi abbattuti deve avvenire in conformità a quanto previsto nel DPReg. 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres.

Inoltre, ciascuna Riserva di caccia:

a) adotta disposizioni regolamentari per impedire che gli abbattimenti superino i limiti previsti dal piano di abbattimento approvato;

b) cura la trascrizione dei dati sul "Registro degli abbattimenti di fauna ungulata nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie" relativo al prelievo degli ungulati entro le ore 12.00 del giorno successivo all'abbattimento, con le modalità indicate nell'allegato (Mod.Comp.Reg.);

c) comunica al Servizio il recapito presso cui sono verificati i capi abbattuti e il nome degli eventuali responsabili delegati dal Direttore della Riserva di caccia, nel numero massimo di tre;

d) rende disponibile al Servizio e agli Organi di vigilanza, per le verifiche di volta in volta ritenute opportune il registro di cui all'art. 3, comma 2, del DPRReg. 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres.

La caccia alle specie di ungulati all'interno delle Aziende faunistico-venatorie può essere effettuata purché vengano adottati dal Legale rappresentante provvedimenti atti a garantire quanto disposto al paragrafo precedente.

4. Mostra annuale dei trofei dei capi ungulati abbattuti

Nelle mostre distrettuali dei trofei devono essere esposti i trofei (crani e mandibole) di tutti gli esemplari di ungulati abbattuti nella precedente stagione venatoria, all'interno delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie. I trofei dei capi rinvenuti morti possono essere esposti purché risulti visivamente evidente che non sono il frutto di prelievo venatorio. I trofei devono essere accuratamente preparati in bianco o naturalizzati.

A tal fine i Distretti venatori:

- regolamentano ogni attività riguardante l'allestimento della mostra distrettuale annuale;
- comunicano all'Amministrazione regionale competente la data e la sede della mostra almeno 30 giorni prima dell'allestimento;
- conservano i trofei e le mandibole ricevuti e li restituiscono dopo averli opportunamente annullati praticando un piccolo foro sulle mandibole e contrassegnando i crani in modo indelebile, anche per le specie Camoscio e Muflone maschio a norma dell'art. 11, comma 2, del DPGR 27 giugno 1988, n. 0270/Pres.;
- favoriscono l'accesso alla verifica tecnica e alla mostra dei trofei al personale dell'Ufficio studi faunistici, per il tempo necessario ai controlli del caso; possono altresì richiedere al Servizio la disponibilità di personale per integrare la composizione di eventuali commissioni istituite dal Distretto venatorio per la valutazione dei trofei.

Le Riserve di caccia e le Aziende faunistico-venatorie:

- consegnano al Distretto venatorio di appartenenza, nel rispetto dei tempi e delle modalità dallo stesso previsti, tutti i trofei dei capi ungulati abbattuti nella precedente stagione venatoria, compresa la mandibola completa (anche nel caso in cui i trofei siano stati naturalizzati);
- compilano per ogni capo abbattuto, un cartellino identificativo, e lo fissano al trofeo e alla mandibola.

5. Schede tecniche

Le indicazioni riportate nella scheda tecnica di ciascuna specie, in quanto finalizzate a rendere omogenea la gestione faunistico-venatoria sull'intero territorio regionale, sono da ritenersi parte integrante del presente documento.

Ciascuna scheda, dedicata ad una determinata specie cacciabile, illustra sinteticamente: gli obiettivi gestionali, le metodologie e i periodi da rispettare per l'effettuazione dei censimenti, e le percentuali massime di prelievo che possono essere approvate dall'Amministrazione regionale. Le schede tecniche comprendono le seguenti specie: Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale, Coniglio selvatico, Daino, Fagiano, Galliformi alpini, Lepre bianca, Lepre comune, Muflone, Pernice rossa, Starna e Volpe.

Allegati

- Scheda tecnica delle specie o gruppi di specie: Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale, Coniglio selvatico, Daino, Fagiano comune, Galliformi alpini, Lepre bianca, Lepre comune, Muflone, Pernice rossa, Starna, Volpe;
- Modulo consistenza e piano di abbattimento delle specie: Camoscio (M5), Capriolo (M2), Cervo (M4), Cinghiale (M3), Daino (M7), Galliformi alpini (Fagiano di monte, Pernice bianca, Coturnice) (M11), Galliformi planiziali (Fagiano comune, Starna, Pernice rossa) (M10), Lagomorfi (Lepre comune, Lepre bianca, Coniglio selvatico) (M8), Muflone (M6), Volpe (M9);
- Modulo immissioni (M12);
- Modulo relazione consuntiva (M1);
- Tabella riassuntiva dati biometrici;
- Schede di campagna;
- Moduli consistenza specie in ZR-ZRC-OASI- Modulo consistenza delle specie: Capriolo (M2bis), Cinghiale (M3bis), Cervo (M4bis), Daino (M7bis), Lagomorfi (Lepre comune, Coniglio selvatico) (M8bis), Volpe (M9bis), Galliformi planiziali (Fagiano comune, Starna, Pernice rossa) (M10bis);
- Modalità compilazione registro degli abbattimenti di fauna ungulata nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie" (Mod.Comp.Reg.).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE